

# LE AZIONI CIVILI A TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

SPUNTI CRITICI – SENZA PRETESA DI ESAUSTIVITA'



Depenalizzazione e Abrogazione Analisi dei Decreti Legislativi

7/2016 e 8/2016

Firenze 21 marzo 2016

intervento a cura di Avv. Marco Ferrero

# Art. 3. D. L. 7/2016. Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

- 1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
- 2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

# Art. 3. D. L. 7/2016. Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

## RIFERIMENTO NORMATIVO ESPLICITO

- art 2947 I comma c.c.:

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.

## RIFERIMENTO NORMATIVO IMPLICITO

- 2043 ss. c.c., :

“qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altro un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

# Riferimenti espliciti: brevi cenni giurisprudenziali sul termine di prescrizione

- *Tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, quanto nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, il diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere sempre e comunque dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento od è stata tenuta la condotta illecita, quand'anche il creditore l'abbia incolpevolmente scoperto in epoca successiva. (cass. 1547/2004)*

- Conformi:

Cass. 9927/2000; Cass. 11119/2013; Cass. 21255/2013

## Un' importante distinzione sulla natura dell'illecito e sue conseguenze sul computo della prescrizione: il fatto illecito istantaneo ed il fatto illecito permanente.

- *L'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento "contra ius" dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento "contra ius" oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro. (Cass. 1156/1995; Cass. 16009/2000)*
- *In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica. (Cass. 17985/2007)*

# Memento responsabilità aquiliana

- Fattispecie caratterizzata, sotto il profilo processuale, da un onere probatorio particolarmente gravoso a carico del danneggiato che si trova provare tutti gli elementi generativi della fattispecie ed in particolare la colpevolezza del danneggiante.
- SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica*, Zatti, Milano, 1998, 170: Ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno, e non il fatto (illecito o dannoso) in quanto tale

# Art. 8. D. L. 7/2016. Procedimento

- 1. *Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal **giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.***
- 2. *Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.*
- 3. ***La sanzione pecuniaria civile** non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di **cui all'articolo 143 del codice di procedura civile,** salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.*
- 4. *Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, **si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili** con le norme del presente capo.*

# Riferimento normativo esplicito: art. 143 c.p.c.

- **Art 143 c.p.c.:** *Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota in quella del luogo di nascita del destinatario.*
- *Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al Pubblico Ministero.*
- *Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte."*

## Brevi precisazioni sull'interpretazione giurisprudenziale in merito ai presupposti ex art 143 c.p.c.

- *I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione. (Cass. 20971/2012)*

# Rimandi normativi impliciti:



...ed altri ancora

# SELEZIONE DEGLI ASPETTI PROCESSUALI MAGGIORMENTI FUNZIONALI ALLA LUCE DELL'ABROGAZIONE DEI REATI

- **Rapporto tra la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili e l'ordinaria azione da risarcimento del danno da fatto illecito:**
- Il presupposto dell'introduzione di un'azione civile per il risarcimento dei danni;
- Una precisazione sull'art 112 c.pc.- la probabile irrilevanza di un'apposita istanza per la comminazione della sanzione pecuniaria civile, stante la sua natura pubblicistica;
- La dipendenza della procedura sanzionatoria dalle sorti del giudizio risarcitorio;
- Il differente ruolo dell'elemento soggettivo;
- La condanna per fatto doloso e l'irrogazione (obbligatoria) della sanzione. (il precedente dell'art 709- ter, Il comma, n. 4 c.p.c.)

# La negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

- 
- **Art 3 I-II comma D.L. 132/2014:**
- *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti **deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.** Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, **chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.** L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.  
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.  
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).*
- **Art 3 VI comma D.L. 132/2014:**
- *Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.*

**INVITO A STIPULARE**  
**CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART 2 e ss.**  
**DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N. 132 PER**

**CAIO**, assistita dall'Avv. **SEMPRONIO** cod. fisc. -----, il quale dichiara che eventuali comunicazioni e/o notificazioni - potranno essere effettuate al proprio numero di fax-, o al proprio indirizzo di posta elettronica (-), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via - n. -, per mandato redatto su foglio separato ed allegato in calce al presente atto.

**PREMESSO**

- che;

\* \* \*

Quanto sopra premesso Caio, nella sua sopracitata qualità, come sopra assistito

**INVITA**

Il Signor **TIZIO**, nato a-----, il, cod. fisc. , residente in , Via n. a rispondere al presente invito, nominando un avvocato iscritto all'Albo affinché lo assista nella procedura, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, al fine di stipulare convenzione di negoziazione assistita per i fatti di cui in premessa

**AVVISA**

Il Signor **TIZIO**, nato a), il, cod. fisc. , residente in , Via n., che:

- la mancata risposta all'invito entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
- in caso di adesione al presente invito il termine concordato tra le parti per l'espletamento della procedura non potrà essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti;
- il presente atto valga ad ogni effetto di legge, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

Con ossequio

Firenze, 2016

Caio

Per autentica Avv. Sempronio

Depenalizzazione e Abrogazione Analisi dei Decreti Legislativi  
7/2016 e 8/2016 Firenze 21 marzo 2016 intervento a cura di  
Avv. Marco Ferrero

# La natura non inquisitoria del processo civile: il regime delle prove.

- **art 2697, I comma, cc.:** *“ Chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*
- **le prove costituenti, in particolare:**
- l'interrogatorio formale : il ruolo della confessione giudiziale;
- la prova per testi- l'assenza del rapporto diretto tra avvocato e teste- la formulazione dei capitoli di prova.

# Le prove raccolte nel processo penale:

- *Il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di estinzione del reato per amnistia, senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte. (Cass. 16592/2005)*
- *In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Cass. 5009/2009)*
-

Tutto quanto sopra  
premessso  
dedotto  
e considerato

**BUONA  
PASQUA**

